

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1

ha pronunciato la seguente:

**sentenza**

sul ricorso 30456-2011 proposto da:

M.V. (OMISSIS) M.M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato RAFFAELLA ROMEO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

**contro**

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, *ope legis*;

- controricorrente -

avverso il decreto nel procedimento R.G. 465/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO del 4.8.2011, depositato il 26/09/2011;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Svolgimento del processo**

che V. e M.M.R., con ricorso del 7 dicembre 2011, hanno impugnato per cassazione - deducendo un articolato motivo di censura, illustrato con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d'Appello di Catanzaro depositato in data 26 settembre 2011, con il quale la Corte d'appello, pronunciando sul ricorso dei M. - volto ad ottenere l'equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia - il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso non opponendosi all'accoglimento della domanda con compensazione delle spese -, ha dichiarato inammissibile il ricorso;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, alla quale è stato notificato il ricorso in rinnovazione il 30 aprile 2013 (cfr. ordinanza interlocutoria n. 5305/13 del 4 marzo 2013);

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale - richiesto per l'irragionevole durata del processo penale presupposto - proposta con ricorso del 31 marzo 2011, era fondata sui seguenti fatti: a) i M. erano stati sottoposti a procedimento penale promosso nel 1999 per i reati di truffa e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640 e 640-bis cod. pen.); b) tale processo era stato deciso dalla Corte di cassazione con sentenza in data 11 giugno 2010 (lettura del dispositivo), depositata in data 1 ottobre 2010; c) avverso tale sentenza i M. avevano proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., definito in data 15 luglio 2011;

che la Corte d'Appello di Catanzaro, con il suddetto decreto impugnato ha affermato che: a) qualora - come nella specie - il processo presupposto sia un procedimento penale, il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 decorre dalla data della lettura in pubblica udienza del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione e non già dalla data del deposito in cancelleria della stessa sentenza; b) conseguentemente, nella specie, dalla data della lettura del dispositivo - 11 giugno 2010 - a quella del deposito del ricorso per equa riparazione - 31 marzo 2011 - era trascorso un termine certamente superiore ai sei mesi.

### **Motivi della decisione**

che, con il motivo di censura, vengono dai ricorrenti ribadite le tesi secondo cui, al momento del deposito del ricorso per equa riparazione, il processo penale presupposto doveva essere considerato ancora pendente a seguito della proposizione del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., e secondo cui, in ogni caso, il termine semestrale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 decorre dalla data del deposito della sentenza della Corte di cassazione;

che, preliminarmente, non vi sono valide ragioni per discostarsi - come vorrebbe, invece, l'Avvocatura erariale - dal costante orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della Pubblica Amministrazione, la nullità della notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto *ex tunc*, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine

per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cod. proc. civ., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 9411 del 2011);

che il ricorso non merita accoglimento;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 nello stabilire che la domanda di equa riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva, fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento e, cioè, a quella finale che, come tale, è in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo ulteriormente impugnabile (salvo che in alcune ipotesi tassativamente previste), con la conseguenza che, con riguardo alla domanda di equa riparazione per la eccessiva durata di un procedimento penale, il predetto termine decorre dalla data della lettura pubblica del dispositivo della pronuncia della Corte di cassazione, e non già da quella del deposito della pronuncia, acquisendo ad ogni effetto da quella data definitività la decisione di merito impugnata, e con essa concludendosi il giudizio (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 3264 del 2007);

che, inoltre, nel ribadire tale principio, questa Corte ha più volte precisato che in esso non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 35, par. 1, della CEDU, in quanto la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, stabilendo che la domanda di equa riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva, fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento e, cioè, a quella finale che, sulla base delle norme nazionali di riferimento, si identifica, nel caso della pronuncia che definisca un processo penale all'esito della trattazione in pubblica udienza innanzi alla Corte di cassazione, in quella pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato ed è immutabile in quanto non ulteriormente impugnabile con i mezzi ordinali (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 14725 del 2013 e 10070 del 2008);

che - deve aggiungersi - l'art. 648 c.p.p., comma 2, secondo periodo, stabilisce che, Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, come è confermato dall'art. 625-bis c.p.p., comma 2, che, nel prevedere che la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto non sospende gli effetti del provvedimento, cioè l'efficacia del giudicato penale formatosi con la pronuncia della Corte di cassazione, è perfettamente coerente con la menzionata disposizione di cui all'art. 648 cod. proc. pen., perchè presuppone appunto la già conseguita irrevocabilità della sentenza oggetto di ricorso per cassazione (cfr., ex plurimis, la sentenza, sez. 6 pen., n. 5694 del 2008);

che risultano, così, smentite ambedue le tesi sostenute dai ricorrenti;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

## **PQM**

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese, che liquida in complessivi Euro 3.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013

EX PARTE CREDITORIS.IT